

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 976/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1

Regolamento (CEE) n. 977/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3

Regolamento (CEE) n. 978/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 5

Regolamento (CEE) n. 979/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 7

★ Regolamento (CEE) n. 980/80 della Commissione, del 22 aprile 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere . . . . . 9

Regolamento (CEE) n. 981/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova . . . . . 11

Regolamento (CEE) n. 982/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina 13

Regolamento (CEE) n. 983/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame . . . . . 15

★ Regolamento (CEE) n. 984/80 della Commissione, del 22 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre camere d'aria (compresi proiettori [flaps] e tubolari), della voce ex 40.11 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio . . . . . 19

Sommario (*segue*)

★ Regolamento (CEE) n. 985/80 della Commissione, del 22 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fili di amianto della sottovoce 68.13 B I della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio . . . . .	21
★ Regolamento (CEE) n. 986/80 della Commissione, del 22 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti ed altri lavori di amianto, delle sottovoci 68.13 B II e III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio . . . . .	23
★ Regolamento (CEE) n. 987/80 della Commissione, del 22 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, altre, della sottovoce 70.14 B della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio . . . . .	25
★ Regolamento (CEE) n. 988/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine . . . . .	27
Regolamento (CEE) n. 989/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A II . . . . .	29
Regolamento (CEE) n. 990/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 991/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 992/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . .	34

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 976/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 aprile 1980**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(7)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che

una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 aprile 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1980.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

(6) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(7) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	87,90
10.01 B	Frumento duro	121,13 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	81,00 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	79,54
10.04	Avena	61,64
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	92,87 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	22,30 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	84,94 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	137,55
11.01 B	Farine di segala	126,86
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	201,22
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	146,83

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 977/80 DELLA COMMISSIONE**

del 23 aprile 1980

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(7)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che

provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 aprile 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1980.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

**A. Cereali e farine**

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	2,24
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	6,04	6,04	8,17
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,37	0,37	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

**B. Malto**

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 978/80 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 134/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 921/80<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(6)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 134/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 99 del 17. 4. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(2)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	<p>Riso :</p> <p>B. altro :</p> <p>    I. Risone o riso semigreggio :</p> <p>        a) Risone :</p> <p>            1. a grani tondi</p> <p>            2. a grani lunghi</p> <p>        b) Riso semigreggio :</p> <p>            1. a grani tondi</p> <p>            2. a grani lunghi</p> <p>    II. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>        a) Riso semilavorato :</p> <p>            1. a grani tondi</p> <p>            2. a grani lunghi</p> <p>        b) Riso lavorato :</p> <p>            1. a grani tondi</p> <p>            2. a grani lunghi</p> <p>    III. Rotture</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>55,65</p> <p>73,58</p> <p></p> <p>69,56</p> <p>91,98</p> <p></p> <p></p> <p>170,71</p> <p>236,21</p> <p></p> <p>181,81</p> <p>253,22</p> <p>26,86</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>24,20</p> <p>33,16</p> <p></p> <p>31,15</p> <p>42,36</p> <p></p> <p></p> <p>68,39</p> <p>106,18</p> <p></p> <p>78,52</p> <p>114,22</p> <p>10,41</p>

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 979/80 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 1980****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le  
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 922/80<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(6)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 8.

(4) GU n. L 99 del 17. 4. 1980, pag. 7.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture		0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 980/80 DELLA COMMISSIONE****del 22 aprile 1980****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e pere <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni

dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 981/80 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 aprile 1980**  
**che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/77<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 117/80<sup>(5)</sup> per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1980 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1980; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° novembre 1979 al 31 marzo 1980;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo della quantità dei cereali da foraggio non si discosta del 3% o di più del 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario mantenere immutato fino al 31 luglio 1980 il prezzo limite fissato dal regolamento (CEE) n. 117/80;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, non essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, i prelievi fissati dal regola-

mento (CEE) n. 117/80 debbono rimanere immutati fino al 31 luglio 1980;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(7)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati negli importi indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2260/79<sup>(8)</sup> per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1980.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 24. 2. 1976, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.

<sup>(4)</sup> GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 261 del 17. 10. 1979, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 982/80 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 1980****che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1593/79 della Commissione<sup>(2)</sup>;considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 118/80<sup>(3)</sup> per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1980 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1980; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 981/80 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono mantenuti immutati dal suddetto regolamento; che, corrispondentemente, è necessario mantenere immutati anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina fissati dal regolamento (CEE) n. 118/80;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(6)</sup>, ha introdotto l'ECU

nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati negli importi indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2262/79<sup>(7)</sup> per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1980.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.<sup>(2)</sup> GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 42.<sup>(3)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 10.<sup>(4)</sup> Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 261 del 17. 10. 1979, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---



**REGOLAMENTO (CEE) N. 983/80 DELLA COMMISSIONE**

del 23 aprile 1980

che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2299/77<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 119/80<sup>(5)</sup> per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1980 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1980; che questa fissazione deve essere effettuata di regola sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° novembre 1979 al 31 marzo 1980;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di polli si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1980;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di pollame altri che i polli non si discosta del 3 % o di più del 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario mantenere immutato fino al 31 luglio 1980 il prezzo limite fissato dal regolamento (CEE) n. 119/80 per questi prodotti;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

<sup>(4)</sup> GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 11.

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(7)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati per alcuni prodotti e che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consoli-

data nell'ambito del GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		ECU/100 unità	ECU/100 unità
01.05	<p>Volatili vivi da cortile :</p> <p>A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini » :</p> <p>    I. di tacchini e di oche</p> <p>    II. altri</p> <p>B. altri :</p> <p>    I. Galli, galline e polli</p> <p>    II. Anatre</p> <p>    III. Oche</p> <p>    IV. Tacchini</p> <p>    V. Faraone</p>	<p>81,73</p> <p>21,85</p>	<p>12,50</p> <p>4,73</p>
		ECU/100 kg	ECU/100 kg
		<p>72,70</p> <p>89,40</p> <p>108,00</p> <p>93,21</p> <p>122,54</p>	<p>18,40</p> <p>26,09</p> <p>25,42</p> <p>19,90</p> <p>30,39</p>
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili, interi :</p> <p>    I. Galli, galline e polli :</p> <p>        a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p>        b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p>        c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p> <p>    II. Anatre :</p> <p>        a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »</p> <p>        b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »</p> <p>        c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »</p> <p>    III. Oche :</p> <p>        a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »</p> <p>        b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »</p> <p>    IV. Tacchini</p> <p>    V. Faraone</p>	<p>91,34</p> <p>103,86</p> <p>113,16</p> <p>105,18</p> <p>127,72</p> <p>141,91</p> <p>154,29</p> <p>144,52</p> <p>133,15</p> <p>175,06</p>	<p>23,12</p> <p>26,29</p> <p>28,64</p> <p>30,69</p> <p>37,27</p> <p>41,41</p> <p>36,31</p> <p>38,01</p> <p>28,43</p> <p>43,41</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelevi
1	2	3	4
		ECU/100 kg	ECU/100 kg
02.02 (segue)	<b>B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :</b>		
	<b>I. disossate:</b>	273,72	69,36
	<b>II. non disossate :</b>		
	<b>a) Metà o quarti :</b>		
	1. di galli, galline e polli	124,48	31,50
	2. di anatre	156,10	45,55
	3. di oche	158,97	41,81
	4. di tacchini	146,47	31,27
	5. di faraone	192,57	47,75
	<b>b) Ali intere, anche senza la punta</b>	88,96	22,54
	<b>c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali</b>	61,59	15,61
	<b>d) Petti e pezzi di petti :</b>		
	1. di oche	216,78	57,02
2. di tacchini	213,04	45,49	
3. di altri volatili	171,37	43,38	
<b>e) Cosce e pezzi di cosce :</b>			
1. di oche	209,55	55,11	
2. di tacchini :			
aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi	99,86	21,32	
bb) altri	179,75	38,38	
3. di altri volatili	160,98	40,75	
<b>f) altre</b>	273,72	69,36	
<b>C. Frattaglie</b>	61,59	15,61	
02.03	<b>Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia :</b>		
	<b>A. Fegati grassi di oca o di anatra</b>	1 542,90	363,10
	<b>B. altri</b>	157,39	39,88
02.05	<b>Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :</b>		
	<b>C. Grasso di volatili</b>	136,86	34,68
15.01	<b>Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti per mezzo di solventi :</b>		
	<b>B. Grassi di volatili</b>	164,23	41,62
16.02	<b>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</b>		
	<b>B. altre :</b>		
	<b>I. di volatili :</b>		
	<b>a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) :</b>		
	1. contenenti carni o frattaglie, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :		
	aa) contenenti unicamente carni di tacchino	266,30	56,86
	bb) altre	275,58	72,50
	2. altre	301,09	76,30
	<b>b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carne di volatili (a)</b>	164,23	41,62
	<b>c) altre</b>	95,80	24,28

(a) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 984/80 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1980

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre camere d'aria (compresi proiettori [flaps] e tubolari, della voce ex 40.11 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che, per le altre camere d'aria (compresi proiettori [flaps] e tubolari), della voce ex 4011 della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 12 496 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 2 499 200 unità di conto europee; che, alla data del 16 aprile 1980, le importazioni nella Comunità di altre camere d'aria (compresi proiettori [flaps] e tubolari), della voce ex 40.11 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 27 aprile 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 40.11	Camere d'aria e coperture (nuove o usate) dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario per motocicli e per moto « scooter » <sup>(1)</sup> : — altri (compresi proiettori [flaps] e tubolari)

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 985/80 DELLA COMMISSIONE**

del 22 aprile 1980

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fili di amianto della sottovoce 68.13 B I della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 40 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimale in questione;

considerando che, per i fili di amianto, della sottovoce 68.13 B I della tariffa doganale comune, secondo i cal-

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

coli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 121 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 448 000 unità di conto europee; che, alla data del 16 aprile 1980, le importazioni nella Comunità di fili di amianto, della sottovoce 68.13 B I della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 27 aprile 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Jugoslavia :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:  B. lavori di amianto:  I. Fili

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---



## REGOLAMENTO (CEE) N. 986/80 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1980

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti ed altri lavori di amianto, delle sottovoci 68.13 B II e III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 40 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che, per i tessuti ed altri lavori di amianto, delle sottovoci 68.13 B II e III della tariffa

doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 082 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 832 800 unità di conto europee; che, alla data del 16 aprile 1980, le importazioni nella Comunità di tessuti ed altri lavori di amianto, delle sottovoci 68.13 B II e III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 27 aprile 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.13	<p>Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:</p> <p>B. Lavori di amianto:</p> <p>II. Tessuti</p> <p>III. altri</p>

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 987/80 DELLA COMMISSIONE**

del 22 aprile 1980

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, altre, della sottovoce 70.14 B della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 25 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che, per le vetrerie per l'illuminazione, altre, della sottovoce 70.14 B della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 380 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 345 000 unità di conto europee; che, alla data del 15 aprile 1980, le importazioni nella Comunità di vetrerie per l'illuminazione, altre, della sottovoce 70.14 B della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 27 aprile 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.14	Vetrierie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:  B. altre

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 988/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 aprile 1980**

**relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di  
taluni prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione<sup>(5)</sup>, la parte della restituzione calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione viene pagata non appena sia fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ;

considerando che gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio<sup>(6)</sup> consentono di pagare la parte della restituzione corrispondente al tasso più basso non appena il prodotto è stato sottoposto ad uno dei regimi speciali istituiti dal regolamento citato ;

considerando che, nel quadro dei regimi speciali stabiliti con taluni paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione verso questi paesi di taluni prodotti del settore delle carni bovine può essere inferiore, talvolta in misura rilevante, al livello della restituzione abitualmente applicata ; che può anche accadere che non venga fissata alcuna restituzione ;

considerando che il tasso più basso della restituzione risulta altresì dalla non fissazione di una restituzione ;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati Uniti, si rilevano casi di non fissazione

della restituzione ; che occorre pure prevedere un'eccezione, ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, qualora le misure in vigore negli Stati Uniti abbiano per effetto che i prodotti che hanno beneficiato di una restituzione per altre destinazioni non possono esservi importati ; che l'esperienza acquisita dimostra che i prodotti in oggetto possono essere ammessi a questa eccezione per quanto concerne l'applicazione non soltanto dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2730/79, ma anche degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 ;

considerando che sussistono tuttora i motivi che hanno giustificato l'adozione del regolamento (CEE) n. 1515/79 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2978/79<sup>(8)</sup> ; che è pertanto opportuno recepire le precedenti disposizioni in un nuovo regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nella sottovoce 02.01 A II a) esportati verso gli Stati Uniti non è presa in considerazione :

- ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2730/79 ;
- ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione vengano espletate a decorrere dal 1° aprile 1980.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

(5) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 184 del 20. 7. 1979, pag. 12.

(8) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 56.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 989/80 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 1980****che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A II**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento istituisce un regime di aiuti al magazzinaggio privato del vino da tavola e stabilisce che la concessione di tali aiuti sia subordinata alla conclusione di un contratto di magazzinaggio a breve o lungo termine; che il paragrafo 2, primo comma, di detto articolo dispone che la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a breve termine per il vino da tavola sia accordata quando il prezzo rappresentativo di un tipo di vino da tavola rimane, per due settimane consecutive, inferiore al prezzo limite per l'intervento;

considerando che il prezzo rappresentativo del vino da tavola di tipo A II è rimasto, per due settimane consecutive, inferiore al prezzo limite per l'intervento;

considerando che sussistono pertanto i presupposti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine è accordata per il vino da tavola del tipo A II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 990/80 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 aprile 1980**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 620/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 952/80<sup>(4)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1980/1981 e in mancanza della maggiorazione mensile valida per il mese di settembre 1980 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto e settembre 1980 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio, agosto e settembre 1979 e sulla base della maggiorazione mensile valida nel mese di settembre 1979; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1980/1981 sarà noto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(6)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

— da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,

— dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 620/80 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio, agosto e settembre 1980, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 24 aprile 1980 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1980/1981 e dell'importo della maggiorazione mensile per il mese di settembre 1980.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1980.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 68 del 14. 3. 1980, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 101 del 18. 4. 1980, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	18,942
ex 12.01	Semi di girasole	22,640

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		aprile 1980	maggio 1980	giugno 1980	luglio 1980	agosto 1980	settembre 1980
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	18,942	18,942	19,016	16,275 <sup>(1)</sup>	16,088 <sup>(1)</sup>	16,058 <sup>(1)</sup>
ex 12.01	Semi di girasole	22,640	22,640	22,565	22,112	—	—

<sup>(1)</sup> Su riserva.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 991/80 DELLA COMMISSIONE**

del 23 aprile 1980

**che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 336/80<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 620/80 della Commissione, del 13 marzo 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 990/80<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(10)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

— da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,

— dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1980.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 37 del 14. 2. 1980, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU n. L 68 del 14. 3. 1980, pag. 16.

<sup>(8)</sup> Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(9)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU / 100 kg <sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	20,135

[ECU / 100 kg <sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		aprile 1980	maggio 1980	giugno 1980	luglio 1980	agosto 1980	settembre 1980
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	20,135	20,135	20,061	20,135	20,322	20,733

<sup>(1)</sup> I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 ECU =	2,48208	DM
1 ECU =	2,74362	FI
1 ECU =	39,7897	FB/Flux
1 ECU =	5,84700	FF
1 ECU =	7,72336	Dkr
1 ECU =	0,668201	£ (Irl.)
1 ECU =	0,603879	£ (GB)
1 ECU =	1 162,87	Lit

**REGOLAMENTO (CEE) N. 992/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 aprile 1980**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 975/80<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79<sup>(6)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che

una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1980, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	7,31 2,16 (1)

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.



